



DETERMINAZIONE DI CONFERIMENTO AD INTERIM DI INCARICO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE. UFFICIO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), di seguito denominata anche "Agenzia";

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 con cui il dott. Giovanni Pavesi è stato nominato Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 19, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

Vista la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 20;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 1-*quater*;

Visto il Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e successive modificazioni;

Visto il Codice di comportamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA con delibera del 14 maggio 2025, n. 27, approvato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Visto il Regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse all’interno dell’Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA con delibera del 12 febbraio 2025, n. 9, approvato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali;

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali – triennio 2022–2024, sottoscritto in data 28 ottobre 2025 e, in particolare, l’articolo 22, *“linee generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali”*;

Vista la Direttiva del Presidente dell’Agenzia dell’11 febbraio 2025, n. 204, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nonché l’individuazione dei contingenti dei posti destinati alla dirigenza sanitaria dell’AIFA e dei principi e modalità di attribuzione dei relativi incarichi;

Vista la determina del Direttore amministrativo del 24 ottobre 2025, n. 299, di graduazione economica delle nuove funzioni dirigenziali dell’AIFA;

Visto l’art. 1, comma 4 *bis* della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall’art. 1, lett. a), punto 7, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che prevede l’obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti;

Visto l’avviso del 12.01.2026, n. 6385, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il conferimento di incarichi *ad interim* per la temporanea responsabilità degli Uffici dirigenziali di livello non generale non corrispondenti a strutture complesse che risultano vacanti e, tra gli altri, dell’Ufficio per il Trattamento economico e previdenziale;

Vista l'unica manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico *de quo*, pervenuta alla scadenza dei termini previsti;

Considerato in base a quanto previsto dal citato avviso di interpello e tenuto conto, in particolare, dell'esperienza professionale dirigenziale maturata dal candidato nelle attività di competenza della struttura interessata, che il dott. Guglielmo Di Balsamo, dirigente amministrativo dell'Azienda sanitaria locale Roma 2, già titolare, ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Ufficio della contabilità e del bilancio, a decorrere dal 1.01.2026, risulta avere un profilo perfettamente corrispondente a quello messo a interpello e rispondente alle caratteristiche professionali necessarie per il proficuo svolgimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio per il trattamento economico e previdenziale;

Vista la determina direttoriale DA del 23.12.2025, n. 421, di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio della contabilità e del bilancio al dott. Guglielmo Di Balsamo, dirigente amministrativo dell'Azienda sanitaria locale Roma 2, di durata triennale a decorrere dal 01.01.2026;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità agli atti, rese dall'interessato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Preso atto che il dott. Guglielmo Di Balsamo risulta in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione per colpa grave, ai sensi della normativa citata in premessa;

DETERMINA

ART. 1

(Oggetto)

1. Al dott. Guglielmo Di Balsamo, dirigente dell'Ufficio della contabilità e del bilancio dell'Agenzia, di seguito denominato "dirigente", è conferito, *ad interim*, l'incarico di dirigente dell'Ufficio per il trattamento economico e previdenziale, di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia, collocato nella fascia retributiva B.

ART. 2

(Funzioni e obiettivi)

1. Il dirigente, nello svolgimento delle funzioni, persegue gli obiettivi connessi alle competenze dell'Ufficio per il trattamento economico e previdenziale, di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del vigente Regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia, cui si fa integrale riferimento.
2. Il dirigente, ai sensi dell'art. 14, comma 1-*quater* del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, persegue gli obiettivi di trasparenza connessi con le funzioni della struttura oggetto del presente provvedimento. Ai sensi del comma 1-*quater*, citato, il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del mancato raggiungimento medesimo si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

3. Il dirigente, nello svolgimento della propria attività, persegue gli obiettivi annuali assegnati in applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di cui in premessa e conformi agli indirizzi, obiettivi e priorità definite dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 4 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245, nonché della Convenzione triennale tra il Ministro della Salute e l'Agenzia stipulata ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 8, comma 4, lett. e), decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell'ambito delle competenze istituzionali cui è preposto, al dirigente è demandata la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti a propria firma, fatta salva, a norma dell'art. 16, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la facoltà del Direttore amministrativo dell'Agenzia di sostituirsi al dirigente in caso di inerzia.
5. Il dirigente esercita, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 3

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico *ad interim*, sempre revocabile, di funzione dirigenziale di direzione dell'Ufficio per il trattamento economico e previdenziale decorre dalla data del presente provvedimento e avrà durata sino alla data di conferimento della titolarità della struttura e comunque non oltre la durata dell'incarico principale conferito al dirigente e indicato in premessa.

ART. 4

(Trattamento economico)

1. Al dirigente, per l'incarico *ad interim* del presente provvedimento, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 61 CCNL Area I – Dirigenza, sottoscritto in data 21 aprile 2006, nonché dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sindacale citato in premessa, sottoscritto definitivamente in data 29 novembre 2011, un trattamento economico pari a un importo lordo, riproporzionato al periodo di reggenza sulla somma annua, corrispondente al 20% del valore economico della retribuzione di posizione variabile prevista per l'Ufficio per il Trattamento economico e previdenziale, collocato nella fascia retributiva B.

ART. 5

(Disciplina generale del rapporto)

1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, il rapporto è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle clausole contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area Funzioni Centrali.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore amministrativo

Giovanni Pavesi